

Lombardia

Circ. 30-7-2004 n. 31

Chiarimenti operativi sull'applicazione della L.R. n. 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti, per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 e Delib.G.R. n. 7/18139 del 9 luglio 2004. Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 agosto 2004, n. 34.

Circ. 30 luglio 2004, n. 31 ⁽¹⁾.

Chiarimenti operativi sull'applicazione della L.R. n. 30 del 2003, sugli Indirizzi generali e sui corsi abilitanti, per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 e Delib.G.R. n. 7/18139 del 9 luglio 2004.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 agosto 2004, n. 34.

Premessa

In data 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» che ha introdotto la tipologia autorizzatoria unica per i pubblici esercizi.

La Giunta regionale, con Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004, ha approvato gli «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 2003».

Al fine di facilitare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa regionale in materia di pubblici esercizi, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti operativi su punti fondamentali della stessa.

Subingressi di cui all'art. 15 della L.R. n. 30 del 2003

Il subingresso nell'azienda commerciale può avvenire:

- in proprietà, quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario;
- in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc. dell'azienda da parte del proprietario.

Riguardo alla causa che lo ha determinato, il subingresso può avvenire:

- per atto tra vivi, se l'azienda è oggetto di contratto di cessione tra il proprietario e un avente causa. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda, può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto al comune competente per territorio la reintestazione dell'autorizzazione e purché sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;

- per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Dal 13 gennaio 2004 i soggetti che subentrano in autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della L.R. n. 30 del 2003 hanno diritto alla reintestazione dell'autorizzazione originaria quale tipologia unica di cui all'art. 3 della L.R. n. 30 del 2003.

Attività non più soggette ad autorizzazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 30 del 2003

L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti - nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene - l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora. Tale autorizzazione comprende anche lo svolgimento dei cosiddetti giochi leciti (ad esempio: biliardo, calcetto e simili).

Per l'installazione dei videogiochi valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 30 ottobre 2003 «Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati».

Riposo settimanale di cui all'art. 18, comma 3 della L.R. n. 30 del 2003

Il riposo settimanale consiste in una o più giornate di chiusura dell'esercizio. Con la nuova normativa non sussiste più l'obbligo del riposo settimanale, la cui osservazione è a discrezione dell'esercente.

Orari di cui all'art. 17 della L.R. n. 30 del 2003 e al punto 12 degli indirizzi generali

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dal punto 12 degli Indirizzi regionali e in base a tale disposizione l'esercente, nell'ambito dei limiti previsti dal Sindaco per esigenze territoriali e di ordine pubblico, può scegliere l'orario che preferisce. Gli orari di attività sono determinati, in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base a quanto previsto dal punto 6 degli Indirizzi nel seguente modo:

Denominazioni di esercizio	Orario di apertura (si non può avvenire prima dell'apertura indicato)	Orario di chiusura (si intende che l'orario di chiusura avviene oltre l'orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di	con Ore 5 (il comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)

servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: Ore 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
ristorante, trattoria, osteria in cui è orario ritardato)

prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food eOre 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
simili: esercizi in cui è prevalente orario ritardato)

la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo

d) pizzerie e simili: esercizi dellaOre 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
ristorazione, con servizio al tavolo, orario ritardato)

in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto

«pizza»;

e) bar gastronomici e simili: esercizi inOre 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
cui si somministrano alimenti orario ritardato)

e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione

dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è Ore 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
prevalente la somministrazione di orario ritardato)

bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria,Ore 5 (il comune può stabilire unOre 2 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
cremeria, creperia e simili: bar-caffè orario ritardato)

caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche,Ore 5 o 7 (il comune può stabilire unOre 2 o 3 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
caffetterie, sala da the e simili: orario ritardato)

esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar,Ore 7 (il comune può stabilire unOre 3 del giorno successivo (il comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
locali serali e simili: esercizi in cui la orario ritardato)
somministrazione di alimenti e

bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti

e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento,

ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e diversificato in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque nei limiti delle fasce stabilite dal Sindaco.

Gli esercizi situati all'interno di aree di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto pubblico possono osservare l'orario di apertura per 24 ore giornaliere

Gli indirizzi generali prevedono la possibilità per il comune di autorizzare, orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti, in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Esposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 30 del 2003

La L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003 e gli Indirizzi generali stabiliscono gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente.

Tali obblighi sono posti in particolare a tutela e garanzia dei consumatori affinché possano essere messi a conoscenza delle caratteristiche dell'offerta.

Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna come di seguito indicato:

ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE

Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione.

Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande

Tabella dei giochi proibiti

Cartello indicante gli orari

ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE

Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali.

Cartello indicante gli orari prescelti

prescelti

Commissioni comunali ex art. 20 della L.R. n. 30 del 2003

Ai sensi dell'*art. 20 della L.R. n. 30 del 2003*, i Comuni o le Unioni di Comuni istituiscono una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e della C.C.I.A.A..

Le Unioni di Comuni alle quali fa riferimento l'*art. 20* possono essere sia preesistenti all'entrata in vigore della *L.R. n. 30 del 2003*, sia costituite ad hoc dopo l'entrata in vigore della medesima; in quest'ultima ipotesi non è richiesto che vi siano un atto costitutivo e uno statuto approvati dai relativi Consigli comunali.

Ai fini previsti dall'*art. 20 della L.R. n. 30 del 2003* si ritiene che i Comuni possano inoltre avvalersi dell'eventuale Sportello Unico associato, utilizzare convenzioni già esistenti per la gestione di servizi di interesse comune, oppure stipulare convenzioni ad hoc.

Per i Comuni che non abbiano provveduto entro il 14 luglio 2004 all'istituzione della Commissione consultiva di livello comunale, il comma 4 dell'*art. 20* prevede l'istituzione di una Commissione per ciascuna Comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna Provincia.

Il termine del 14 luglio 2004 per l'istituzione della Commissione di livello comunale è un termine ordinatorio che consente - nel caso in cui non sia stato rispettato - la possibilità di procedere alla nomina della Commissione comunale dopo tale data, previa comunicazione alla Provincia di non voler ricadere nell'ambito della Commissione di livello provinciale, oppure la possibilità di non istituire la Commissione di livello comunale e quindi ricadere nella Commissione provinciale.

In entrambe le ipotesi è necessario un raccordo istituzionale tra il comune e la Provincia o la Comunità montana di riferimento.

Il punto 16 degli Indirizzi generali prevede che i Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'*art. 20 della L.R. n. 30 del 2003*, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

In base a quanto disposto dallo stesso *art. 20* e dal punto 16 degli Indirizzi generali, i Comuni dovranno prevedere nella suddetta Commissione almeno un rappresentante di ognuna delle associazioni dei pubblici esercizi presenti sul proprio territorio.

In relazione al criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale delle associazioni di categoria, da valutarsi anche in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 580 del 23 dicembre 1993, il comune potrà prevedere che l'associazione che presenti tale requisito possa avere più di un rappresentante nella Commissione.

Le indicazioni sulla formazione della commissione di cui sopra sono da intendere anche per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla *Delib.G.R. n. 7/18139 del 9 luglio 2004* «Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'*articolo 6, comma 5 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30*».

Comunicazione della denominazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'*art. 3, comma 3 della L.R. n. 30 del 2003*...

e del punto 6 degli indirizzi generali e applicazione del d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 23 ottobre 2003

La comunicazione di cui all'*art. 3, comma 3 della L.R. n. 30 del 2003* e del punto 6 degli Indirizzi generali non va esposta come l'autorizzazione ai sensi dell'*art. 180 del TULPS*, bensì tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 in materia di videogiochi.

Casi di comprovata necessità per richiesta proroga

In relazione a quanto stabilito dal punto 4 ⁽²⁾, lettera c) degli Indirizzi generali, si precisa che la valutazione dei casi che possono costituire incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate su possesso di idoneo titolo abilitativo, deve essere effettuata dal comune in base ad elementi oggettivi forniti in merito dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione.

(2) Recte: punto 5.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da bed&breakfast e da agriturismo in famiglia

Alle attività di bed&breakfast e di agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità turistica esercitate da soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro abitazione, non si ritiene applicabile la disciplina di cui agli *articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003* che riguarda solo la tipologia dell'agriturismo in azienda di cui all'*art. 3, punto 1.1.2 del Regolamento regionale n. 8 del 24 dicembre 2001* «Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della *L.R. 31 gennaio 1992, n. 3* e *art. 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7*».

Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici

L'*art. 8, comma 4, lettera f) della L.R. n. 30 del 2003* prevede tra gli esercizi per i quali il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato ai criteri di programmazione comunale, la fatti-specie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose. Rientrano quindi in tali attività non solo quelle relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

Non rientrano nel campo di applicazione della *L.R. n. 30 del 2003* gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa del *D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235* «Regolamento recante semplificazioni per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati».

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti dell'affittuario. La natura dell'attività ceduta in affitto rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione dell'*art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564*.

Tale disposizione prevede che i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli *articoli 17 e 18 della L.R. n. 30 del 2003* né gli Indirizzi generali di cui alla *Delib.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516* in quanto recano una disciplina incompatibile con la loro finalità, ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionale dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione.

Titoli equivalenti ai corsi abilitanti di cui all'*art. 6 della L.R. n. 30 del 2003*

La Giunta Regionale con *Delib.G.R. n. 7/18139 del 9 luglio 2004*, come previsto dall'*art. 6, comma 5 della L.R. n. 30 del 2003* ha definito le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale abilitante alle attività di somministrazione, nonché i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo.

In relazione ai diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale validi in sostituzione del corso professionale di cui all'*art. 6, comma 1 della L.R. n. 30 del 2003*, sono da ritenersi tali quelli attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: diploma alberghiero e diploma di perito agrario).